

STATUTO DELLA FTSE

1. Nome, definizione e sede

- 1.1. Con la denominazione Federazione Ticinese Sport Equestri (FTSE) è costituita un'associazione a norma degli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 1.2. La FTSE è un'associazione cantonale ai sensi dell'art. 3.1.1 lett. B degli statuti della Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE). La sua attività è circoscritta al Cantone Ticino e alla Mesolcina.
- 1.3. La FTSE ha la sede presso il domicilio del suo presidente.

2. Scopo

La FTSE ha per scopo di:

- 2.1. Rappresentare i suoi membri nella FSSE e nelle altre organizzazioni di carattere nazionale
- 2.2. Tutelare i propri interessi e quelli dei suoi membri
- 2.3. Promuovere e sostenere ogni attività equestre
- 2.4. Svolgere e sostenere azioni tendenti ad ottenere una sempre e più corretta pratica dell'equitazione
- 2.5. Coordinare a livello cantonale le manifestazioni organizzate dai suoi membri
- 2.6. Perseguire, nei limiti a lei posti, gli scopi prefissi dalla federazione nazionale.

3. Affiliazione

3.1. Membri

Può essere membro della FTSE ogni associazione costituita ai sensi degli art. 60 ss CCS, con sede nel Cantone Ticino o nella Mesolcina, che abbia lo scopo di promuovere una qualsivoglia attività connessa con l'uso e la conoscenza del cavallo purché per scopi sportivi, intesi in senso lato e quindi anche non competitivi.

3.2. Ammissione

Le associazioni che intendono aderire alla FTSE devono inoltrare richiesta scritta al comitato che la sottopone, con il suo preavviso, alla prossima assemblea ordinaria dei delegati per l'accettazione.

Alla domanda di affiliazione deve essere allegata una copia degli statuti, l'indicazione della composizione del comitato e una lista dei soci.

Gli statuti devono contenere un'esplicita dichiarazione che conferma come sia l'associazione richiedente, sia i suoi membri si assoggettano agli statuti ed ai regolamenti della FSSE.

3.3. Obblighi degli affiliati

I membri della FTSE si impegnano di sostenere gli scopi prefissi nonché di rispettare le decisioni del comitato e dell'assemblea dei delegati.

3.4. Dimissioni

I membri che desiderano dimettersi dalla FTSE devono darne comunicazione scritta al comitato entro il 30 giugno, con effetto al 31 dicembre di ogni anno.

3.5. Espulsione

Per gravi motivi l'assemblea dei delegati può decidere l'espulsione di un membro dalla FTSE.

Sono considerati gravi motivi, tra gli altri, il mancato pagamento delle quote sociali così come il mancato rispetto delle decisioni dell'assemblea.

4. Mezzi finanziari

Per le sue attività la FTSE fa capo alle seguenti risorse finanziarie:

- Tasse sociali
- Sussidi a qualsiasi titolo versati
- Introiti straordinari
- Donazioni
- Sponsorizzazioni.

5. Tassa sociale

Ogni associazione affiliata paga una tassa sociale annua costituita da:

- Una quota base uguale per tutti i membri
- Un contributo pro-capite per ogni socio membro di una società affiliata.

L'ammontare delle tasse è stabilita annualmente dall'assemblea dei delegati.

6. Organi

Gli organi della FTSE sono:

- a) L'assemblea dei delegati
- b) Il comitato
- c) I revisori dei conti.

7. Assemblea dei delegati

7.1 L'assemblea dei delegati, composta dai delegati delle singole associazioni affiliate è l'organo supremo della FTSE.

7.2. Rappresentanza

Ogni associazione affiliata ha diritto di essere rappresentata da due delegati che non possono nel contempo essere membri del comitato.

7.3. Diritto di voto

Il diritto di voto di ogni associazione affiliata si esprime in proporzione al numero dei suoi soci. Ogni 30 soci, o frazione superiore, dà diritto a un voto.

Determinante è la lista dei soci che hanno pagato la tassa per l'anno in corso entro il 31 dicembre. I membri del comitato non hanno diritto di voto.

7.4. L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno, non prima del 1° febbraio ma, di regola, entro la fine del mese di marzo.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate per iniziativa del comitato. O se almeno 1/5 delle associazioni affiliate ne fa richiesta scritta, indicandone le trattande.

7.5. L'assemblea è convocata a cura del presidente. Le convocazioni devono essere inviate almeno venti giorni prima della data fissata ed indicare l'ordine del giorno.

Proposte di trattande da inserire nell'ordine del giorno, devono essere inviate dalle associazioni affiliate al presidente entro il 31 dicembre.

7.6. L'assemblea è validamente costituita qualora siano rappresentate almeno la metà delle associazioni affiliate.

L'assemblea può deliberare solo su oggetti contemplati all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che non sia richiesta la votazione segreta da almeno 1/4 delle associazioni presenti.

7.7. Riservati i casi per i quali gli statuti o la legge prevedono una maggioranza qualificata, le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dai voti espressi.

7.8. L'assemblea è diretta dal presidente della FTSE o, in caso di un impedimento dal vice-presidente o da un altro membro del comitato.

7.9. Competenze dell'assemblea dei delegati

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei delegati:

- a) L'approvazione del verbale dell'assemblea precedente
- b) L'approvazione della relazione annuale del presidente della FTSE
- c) L'approvazione dei conti annuali
- d) La nomina del presidente e degli altri membri del comitato
- e) La nomina dei revisori
- f) L'approvazione del programma di attività
- g) La determinazione delle tasse sociali
- h) I decreti di espulsione
- i) L'accettazione di nuovi membri
- l) La modifica degli statuti
- m) Lo scioglimento della FTSE e l'alienazione del patrimonio sociale.

7.10. Approvazione del calendario

L'allestimento del calendario delle manifestazioni sportive ippiche per l'anno successivo viene coordinato dal comitato che convocherà i delegati dei circoli affiliati e gli organizzatori di concorsi in una riunione, che dovrà tenersi al più tardi entro il 30 novembre, ma comunque in modo tale da permettere la sua tempestiva notifica alla FSSE.

8. Il Comitato

8.1. Il comitato rappresenta la FTSE verso i terzi

Al comitato sono attribuite tutte le competenze che non sono esplicitamente riservate per statuto o per legge all'assemblea dei delegati.

In particolare il comitato propone e coordina l'attività della FTSE tenendo in debita considerazione gli interessi di tutte le discipline.

Il comitato rende conto del suo operato all'assemblea dei delegati con la relazione annuale del presidente della FTSE.

Il comitato designa nel proprio ambito le persone che, con diritto di firma collettiva a due, hanno il diritto di impegnare legalmente la FTSE.

8.2. Composizione del comitato

Il comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e meglio da un presidente, un vice-presidente, un segretario, un cassiere e uno o più membri.

Il comitato designa nel proprio ambito il vice-presidente, il cassiere ed il segretario.

È ammesso il cumulo di tali funzioni.

8.3. Elezione del comitato

Il Presidente e gli altri membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale.

Sia il Presidente che gli altri membri del comitato devono essere soci di un'associazione affiliata alla FTSE.

Ogni associazione affiliata può avere un solo membro in seno al comitato. In caso di appartenenza a più di un'associazione il candidato dovrà indicare quale egli intende rappresentare.

8.4. I membri del comitato restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

8.5. Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Il comitato decide in votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

8.6. Nell'espletamento dei suoi compiti il comitato può avvalersi della collaborazione, a titolo consultivo, di commissioni specifiche.

9. I revisori dei conti

L'assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei conti ed un supplente. Essi verificano i conti annuali e presentano un rapporto scritto all'assemblea dei delegati.
I revisori sono rieleggibili.

10. Esercizio annuale e responsabilità

10.1.L'esercizio della FTSE è annuale ed i conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

10.2.La FTSE risponde unicamente con il suo patrimonio esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei suoi membri o dei suoi organi.

11. Modifica degli statuti

Ogni modifica degli statuti deve essere approvata da un'assemblea alla quale sono presenti almeno la metà delle associazioni affiliate e con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

12. Scioglimento

Lo scioglimento della FTSE può essere deciso da un'assemblea espressamente convocata, alla quale dovranno essere presenti almeno 2/3 delle società affiliate e con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Contestualmente alla delibera relativa allo scioglimento l'assemblea decide sulla destinazione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto ad enti aventi scopo analogo o ripartito tra le associazioni affiliate.

13. Divergenze

13.1.Eventuali divergenze tra le associazioni affiliate e la FTSE relative all'interpretazione o all'applicazione dei presenti statuti sarà demandata al giudizio inappellabile, de nono et equo, di un collegio arbitrale composto da tre membri.

Uno designato dall'associazione interessata, l'altro dal comitato mentre il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato dai due.

13.2.Divergenze tra le associazioni affiliate relative al calendario sono decise inappellabilmente dall'assemblea generale.

14. Norme transitorie

I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale straordinaria del 27.04.1992 e modificati dall'assemblea generale ordinaria del 18.03.2006, abrogano e sostituiscono tutti i precedenti statuti.

FEDERAZIONE TICINESE SPORT EQUESTRI

Il Presidente:

Dr. Damiano Castelli

Per il segretariato:

Katy Salzborn-Brauen